



## COMUNE DI CONSELICE

Via Garibaldi n. 14 – 48017 CONSELICE (RA)

COPIA

ORDINANZA N. 5

07/02/2012

### IL SINDACO

Dato atto che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e della somministrazione sono disciplinati da normative nazionali e regionali;

Considerato in particolare che la regolamentazione introdotta dal D. lgs 114/1998 (cosiddetta "riforma Bersani") è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (L. 287/1991);

Visto in particolare l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 il quale introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande;

Vista la Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011 la quale introduce una ulteriore disposizione (Art. 35 comma 6) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;"

Visto l'art. 31 del D.L. 201/2011 e della relativa legge di conversione (L. 214/2011) che, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ha eliminato ogni riferimento al carattere sperimentale della liberalizzazione degli orari nonché ogni riferimento alla limitazione ai soli Comuni turistici e città d'arte di tale disciplina;

Considerato che detta disposizione è di immediata attuazione e direttamente applicabile agli enti locali con obbligo di adeguamento entro il 31/12/2011;

Preso atto dei pareri non favorevoli pervenuti da associazioni sindacali dei lavoratori e da Confcommercio imprese per l'Italia;

Dato atto che

- con delibere di C.C. n. 41 del 8/11/2007 e n. 45 del 16/11/2007 è stata approvata la costituzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna tra i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, e Sant'Agata sul Santerno,
- con delibera di C.C. n. 32 del 29/4/2008 sono state conferite all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna le funzioni relative allo sviluppo economico e alla promozione territoriale, successivamente integrata con delibera di C.C. n. 10 del 9/2/2010 per le funzioni relative allo Sportello Unico Attività Produttive (SPUN);

Vista la propria ordinanza n. 6 del 11/01/2011 "Disciplina degli orari delle attività commerciali su aree private e pubbliche. Autorizzazione alla compensazione del riposo domenicale con il riposo settimanale per turno;

Vista la propria ordinanza n. 7 del 11/01/2011 "Disciplina degli orari degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande di cui alla L.R. 14/2003";

Vista la proposta di adozione del presente atto pervenuta dal Servizio Amministrativo SUAP e Commercio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Visto l'art. 50 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

#### ORDINA

1) Sono abrogati con effetto dal **01 gennaio 2012** (se non già soppressi in base a precedenti disposizioni), i seguenti obblighi:

- a) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura;
- b) l'obbligo della chiusura domenicale e festiva;
- c) l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

relativamente alle attività di:

- a) commercio al dettaglio, su aree private e pubbliche (escluso mercati e fiere);
- b) somministrazione di alimenti e bevande.

2) L'eventuale chiusura infrasettimanale, di una o più intere o mezze giornate, è determinata liberamente dai singoli esercenti.

3) Gli esercenti, devono rendere noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale orario di chiusura per riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri mezzi idonei di informazione.

4) Si intendono modificate tutte le precedenti ordinanze e provvedimenti in materia contrastanti con la presente disciplina.

5) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare il presente atto a seguito di eventuali pronunciamenti della Regione Emilia Romagna.

#### DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata a cura del Comune all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, e trasmessa, a cura del Servizio Amministrativo SUAP e Commercio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, alle Autorità competenti, alle Associazioni di Categoria e dei Consumatori, alle organizzazioni sindacali, e agli organi di vigilanza e controllo.

#### AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della EMILIA ROMAGNA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore.

IL SINDACO  
Maurizio Filipucci

*(Documento firmato digitalmente)*